

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

P.A. 544/ACU/2024

CIG XXXX

INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	5
ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI.....	7
ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – OPZIONE DI PROROGA - PROROGA TECNICA.....	8
ARTICOLO 7 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	9
ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO	9
ARTICOLO 9 – PENALI.....	11
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL’ACCORDO QUADRO	12
ARTICOLO 11 – MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO	13
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA	13
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE	14
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO	14
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO.....	16
ARTICOLO 16 – CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO	17
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 18 – SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO.....	18
ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI	19
ARTICOLO 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	19
ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	22
ARTICOLO 23 – PRIVACY	22
ARTICOLO 24 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO.....	22
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI	23

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "ASIA");

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - (di seguito denominato "Appaltatore");
Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA, svolge in regime di *in house providing* il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che ASIA, con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. _____ del _____, ha disposto di indire la procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del servizio di manutenzione telai Piaggio, Isuzu, Nissan, Renault, Fiat e altri degli automezzi facenti parte del parco veicolare di ASIA Napoli S.p.A;
- 3) che a tal fine, ASIA - con bando trasmesso alla BDNCP in data _____ - ha indetto la "Procedura aperta 544/ACUM/2024, suddivisa in due lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, avente a oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione telai Piaggio, Isuzu, Nissan, Renault, Fiat e altri degli automezzi facenti parte del parco veicolare di ASIA Napoli S.p.A", da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice");
- 4) che all'esito delle operazioni di gara l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha formulato la proposta di aggiudicazione del lotto _____ in favore del concorrente _____ che ha offerto un ribasso unico percentuale del _____ sui prezzi unitari del servizio di manutenzione indicati al paragrafo 3 del disciplinare di gara e un ribasso pari a _____ sui prezzi unitari dei ricambi ufficiali o equivalenti, dei marchi indicati nell'elenco automezzi allegato al capitolato speciale d'appalto, funzionali all'esecuzione del servizio di manutenzione;
- 5) che la Stazione Appaltante ha completato con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al predetto concorrente dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex* di gara;
- 6) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. _____ del _____2024, ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta 544/ACU/2024 in favore del sopra menzionato concorrente;
- 7) che l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti di esecuzione previsti al paragrafo 9 del disciplinare di gara;
- 8) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza RCT/O. La menzionata documentazione, anche se non

materialmente allegata al presente accordo quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

Tanto premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse del presente accordo quadro, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante**: ASIA Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore**: l'operatore economico _____ come in epigrafe identificato che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Parti**: la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i documenti innanzi richiamati, concluso tra ASIA Napoli SpA, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso;
- e) per **Responsabile Unico del Progetto** si intende l'ing. Paolo Stanganelli.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare l'emissione, nel periodo di durata dello stesso, delle richieste di lavoro e/o ordinativi di lavoro previsti all'art. 5 del CSA. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire o meno all'emissione delle richieste di lavoro e/o ordinativi di lavoro in esecuzione del presente accordo quadro ha carattere eventuale e discrezionale, sulla base del proprio fabbisogno. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione delle richieste di lavoro e/o ordinativi di lavoro e a raggiungere l'importo massimo di spesa previsto al successivo art. 5;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di eseguire le prestazioni oggetto delle richieste di lavoro e/o ordinativi di lavoro emessi nel periodo di durata del presente accordo e fino a concorrenza dell'importo massimo di spesa pattuito;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non emetta le richieste di lavoro e/o ordinativi di lavoro o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa.

2.2 Oggetto del presente accordo quadro è l'affidamento del servizio di manutenzione telai Piaggio, Isuzu, Nissan, Renault, Fiat e altri degli automezzi facenti parte del parco veicolare di ASIA Napoli S.p.A, nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente accordo quadro, nel CSA e relativi allegati, nonché in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con l'emissione delle richieste di lavoro e/o ordinativi di lavoro con le modalità e i tempi previsti nel CSA.

2.3 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente accordo quadro, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale e obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'esecuzione del servizio:

- a) a eseguire il servizio oggetto del presente accordo quadro nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Capitolato speciale d'Appalto, le cui previsioni e obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente accordo quadro;
- b) a utilizzare ricambi originali delle case costruttrici oppure ricambi equivalenti sempre di primaria importanza, purché abbiano le stesse caratteristiche degli originali e siano certificati;
- c) a garantire quotidianamente n. 3 postazioni di lavoro attrezzate, in modo tale da lavorare contemporaneamente almeno su 3 automezzi;
- d) a garantire una disponibilità media mensile di automezzi non inferiore al 80% del numero riportato nell'Elenco Automezzi;
- e) a garantire una disponibilità media giornaliera di automezzi non inferiore al 75%, del numero riportato nell'Elenco Automezzi;
- f) a eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi definiti nel preventivo formulato dall'Appaltatore e accettato dalla Stazione Appaltante;
- g) a compilare e trasmettere, nel caso di intervento standard, il consuntivo lavori sul software di gestione in uso all'Appaltatore entro 2 giorni dalla conclusione dell'intervento di manutenzione;
- h) a eseguire, ove possibile, l'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove è rimessato l'automezzo;
- i) ad avvalersi di personale qualificato, nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali necessari all'espletamento del servizio, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia;
- j) a garantire gratuitamente la disponibilità di personale per le operazioni di collaudo, su richiesta del Servizio Manutenzione;
- k) a mantenere la disponibilità alla Stazione Appaltante, per tutta la durata dell'accordo quadro, delle credenziali di accesso ai listini dei ricambi, ai cataloghi ricambi e ai tempari delle manutenzioni, fornite a seguito dell'aggiudicazione dello stesso, comunicando tutti i successivi, eventuali, aggiornamenti che dovessero intervenire;

- l) a osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L. di categoria dichiarato in sede di gara, e conseguentemente a inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo, altresì, al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi di legge;
- m) a segnalare tempestivamente e, comunque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it, ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;
- n) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- o) a designare un referente dell'esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro, al quale il RUP e il DEC devono rivolgersi nel corso della durata dello stesso;
- p) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- q) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre 3 giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- r) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa a ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

3.2 Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- a) a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro e di trattamenti retributivi assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b) a trasmettere alla Stazione Appaltante, nel corso della durata del contratto, copia dei/degli certificati/attestati di aggiornamento formativo delle risorse impiegate nell'appalto;
- c) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento ed eventuali attestati di formazione) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- d) a munire ciascun dipendente di tesserino identificativo sul quale dovranno essere riportati ragione sociale della ditta, nome e cognome, data di nascita e fotografia del dipendente, come previsto dall'art. 26 del T.U. 81/08;

- e) a far indossare ai propri dipendenti indumenti in alta visibilità (DPI) durante lo svolgimento del lavoro su strada, in aree scoperte, presso officine, depositi e autorimesse e, comunque, in caso di circostanze eventuale movimentazione di automezzi;
- f) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato;
- g) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempimenti contrattuali e inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 e art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c.;

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 L'avvio del servizio oggetto dell'accordo quadro deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c), dell'allegato II.14 al Codice. Il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione del servizio, fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1. L'importo complessivo stimato del presente accordo quadro, per la durata di 24 mesi, ammonta ad Euro XXXXXXXX, oltre Iva, di cui Euro XXXXXXXX per le prestazioni contrattuali da svolgersi e Euro XXXXXXXX per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

5.2 Prezzi unitari

Il presente accordo quadro viene stipulato a misura. Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni effettivamente rese saranno utilizzati i prezzi unitari di seguito riportati:

- a) i prezzi unitari per l'erogazione del servizio di manutenzione, riportati nella tabella seguente, al netto del ribasso offerto del XXX%:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Intervento c/o officina aggiudicataria	Euro/ora/addetto xx,xx
Interventi programmati c/o Strutture A.S.I.A. mediante furgone omologato officina mobile	Euro/ora/addetto xx,xx
Interventi spot c/o Strutture A.S.I.A. o su strada, mediante furgone omologato officina mobile	Euro/ora/addetto xx,xx

- b) i prezzi unitari dei ricambi ufficiali o equivalenti, dei marchi indicati nell'elenco automezzi allegato al capitolato speciale d'appalto, funzionali all'esecuzione del servizio di manutenzione, al netto del ribasso offerto del XXX%

I prezzi unitari del servizio sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione dello stesso. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire e assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro, senza richiedere oneri aggiuntivi. I prezzi unitari del servizio di manutenzione restano fissi e invariabili a

eccezione di quanto stabilito dal successivo art. 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

5.3 Si procede alla revisione prezzi nei seguenti termini:

a) i prezzi unitari per il servizio di manutenzione saranno oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. a), del Codice, in base agli "*indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto – retribuzioni contrattuali – indice della retribuzione contrattuale oraria – Z0710 settore metalmeccanico*" rilevato da ISTAT relativo alla variazione dell'indice tra l'ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell'istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula del contratto;

b) I prezzi unitari per le forniture dei ricambi potranno essere oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. a), del Codice, in base all'*indice dei prezzi alla produzione dell'industria – mensili – attività economica (ATECO 2007) 293 – fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori* rilevato da ISTAT relativo alla variazione dell'indice tra l'ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell'istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula del contratto.

In entrambi i casi, innanzi menzionati, si procederà alla revisione prezzi a partire dal 13° mese di durata dell'accordo quadro e, successivamente, a partire dal 25° mese di durata dell'accordo quadro (nel caso di esercizio dell'opzione di proroga dell'accordo quadro). La revisione è consentita solo una volta all'anno con effetto dalla data di presentazione dell'istanza a opera di ciascuna parte. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

Il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla data di presentazione dell'istanza, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando all'eccedenza rispetto al 5% della variazione dei prezzi contrattuali, l'ottanta per cento (80%) della variazione dell'indice di riferimento.

La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento e sussistendo le condizioni sopra indicate, disporrà la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – OPZIONE DI PROROGA - PROROGA TECNICA

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione o dalla data del verbale di avvio delle prestazioni se antecedente alla stipula dell'accordo quadro. Il presente accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che siano stati emessi richieste di lavoro e/o ordinativi di lavori tali da esaurire il valore massimo stabilito al precedente articolo 5.

6.2 Le Parti convengono che qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di interventi di manutenzione connessi a richieste di lavoro e/o ordinativi di lavori precedentemente emessi, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei predetti servizi.

6.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

a) di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, la durata dell'accordo quadro, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente accordo quadro. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro o comunque prima dell'esaurimento dell'importo massimo di spesa;

b) di prorogare, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice, la durata dell'accordo quadro, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

ARTICOLO 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

7.1 Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione dell'accordo quadro congiuntamente al DEC. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

7.2 Il Direttore dell'esecuzione riceve dal Responsabile Unico del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del medesimo accordo quadro. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio, eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'accordo quadro.

7.3 Il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie, tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile Unico del Progetto. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio. Il Direttore dell'esecuzione può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono: tel. _____ e-mail _____.

7.4 In sede di avvio del servizio l'Appaltatore dovrà recarsi presso le strutture di ASIA dove dovrà essere effettuato il servizio in oggetto al fine di approntare tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto. L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non considerate in sede di offerta, salvo che, tali circostanze possano essere ricondotte a cause di forza maggiore.

7.5 Il Direttore dell'esecuzione del Contratto effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità dei servizi appaltati.

7.6 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, si rinvia all'art. 114 e all'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

8.1 Contabilizzazione servizi di manutenzione - acconti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. m), dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità, compilando con precisione i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto emette, con riferimento a ciascuna richiesta di lavoro e/o ordinativo di lavorazione, il certificato di avvenuta prestazione con cui attesta la regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio espletato. Il certificato di avvenuta prestazione indica l'importo da liquidare e viene trasmesso al RUP per il rilascio del certificato di pagamento propedeutico all'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

8.2 Certificato di ultimazione dei servizi

L'Appaltatore comunica al DEC l'intervenuta ultimazione dei servizi affidati (in coincidenza con la scadenza dell'accordo quadro). Dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi, il DEC deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione dei servizi, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

8.3 Verifica di conformità dei servizi oggetto dell'accordo quadro

La verifica di conformità dei servizi svolti è effettuata, ai sensi dell'art. 116 del Codice dal DEC ed è finalizzata ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente accordo quadro, nel CSA, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione dei servizi e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione degli stessi. La verifica di conformità è demandata al Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro. Salva restando la facoltà del DEC di chiedere ulteriore documentazione, il RUP trasmette a quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, i seguenti documenti:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del presente accordo quadro;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi affidati e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

8.4 Certificato di verifica di conformità ed importo rata di saldo

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal DEC a conclusione dei servizi da verificare contiene tutti i dati previsti dall'art. 37 dell'Allegato II.14 e, in particolare, definisce l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore (la rata di saldo concerne i servizi di manutenzione espletati nell'ultimo mese di durata dell'accordo quadro), determinando eventuali somme da porsi a carico di quest'ultimo per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal DEC al RUP. Quest'ultimo, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo (concerne i servizi di manutenzione espletati nell'ultimo mese di durata dell'accordo quadro) ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice.

8.5 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo

I pagamenti relativi agli acconti sono effettuati nei termini stabiliti dall'art. 125 del Codice. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5 - bis, del d. lgs. 36/2023. Il pagamento della rata di saldo viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d. lgs. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC e del D.U.R.F., ove ne ricorrano i presupposti normativi, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello split payment. Il "codice destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D 80146 Napoli P. IVA 07494740637, ed essere inviate in modalità elettronica. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del C.I.G. dell'appalto. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

ARTICOLO 9 – PENALI

9.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore le penali di cui al paragrafo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9.2 Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, c.c. al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

9.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. La Stazione Appaltante qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme a esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

9.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il presente accordo quadro, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati;
- b) nel caso di reiterate violazioni del programma predisposto da ASIA;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro;
- e) nel caso di reiterate sospensioni delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- g) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- h) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore della normativa in materia di salute e la sicurezza dei lavoratori;
- i) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- j) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- k) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- m) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla

richiesta da parte della Stazione Appaltante

10.2 La Stazione Appaltante risolve l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante.

10.3 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro e/o dell'ordine di prestazione si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

10.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti e il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a esclusivo carico dell'Appaltatore.

11.3 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali all'accordo quadro e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", nella misura del XXXXXXX. La garanzia dell'accordo quadro deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione

dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula dell'accordo quadro, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a cose di terzi in consegna e/o custodia presso l'Appaltatore (es. automezzi in consegna per gli interventi di manutenzione), a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante e i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio. L'importo massimale non può essere inferiore a Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra con apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente accordo quadro.

13.3 La polizza o, in alternativa, l'appendice devono, in ogni caso, riportare:

- a) l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni, eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio;
- b) la previsione che per terzi si intendono anche la Stazione Appaltante e i dipendenti di quest'ultima.

13.4 Eventuali franchigie saranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.5 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare XXXXXXXXXXXXXXXX (*in alternativa l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto*).

[IN CASO DI SUBAPPALTO]

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente accordo quadro, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intende subappaltare.

14.2 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14.3 Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di legalità. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì produrre la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il titolare del cottimo o del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.4 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lett. a), e c) del d. lgs. 36/2023 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

14.5 L'appaltatore è tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del d. lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14.6 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.7 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c) dell'art.119 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione dell'accordo quadro.

14.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 119 del d. lgs. 36/2023.

Il presente accordo quadro e i singoli contratti applicativi si intendono risolti automaticamente di diritto nel caso in cui il RUP accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento stesso.

**ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI –
INTERVENTO SOSTITUTIVO**

15.1 L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, indicato in sede di gara, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro per tutta la sua durata.

15.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 16 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

16.1 E' fatto espresso divieto all'Appaltatore, salve le vicende soggettive di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, di cedere il presente accordo quadro a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto salvo, altresì, il divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge.

A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata a

operare sullo stesso: _____.

Le fatture dovranno riportare gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro è risolto di diritto, previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

17.3 L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, a inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione del servizio oggetto del presente accordo quadro un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione del servizio oggetto del presente accordo quadro - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

ARTICOLO 18 – SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna a osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

18.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio presso _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del presente accordo quadro sono a totale carico dell'Appaltatore.

20.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d. lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'All. I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula dell'accordo quadro e in proporzione al valore dello stesso.

ARTICOLO 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO

21.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna a inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi"

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato"

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna a inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti"

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera"

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice

Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto. A tal proposito l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di A.S.I.A. Napoli SpA che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali in procedimenti in cui è stato parte interessata. L'Appaltatore si è, altresì, impegnato a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

22.1 Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

22.2 Per la risoluzione delle controversie insorte durante l'esecuzione della prestazione e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima dell'avvio del servizio, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all'accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

22.3 Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, qualora vi sia l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all'istituto della transazione ai sensi dell'art. 212 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

22.4 Le parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del d. lgs. 36/2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter del c.p.c.

22.5 Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle parti di adire l'Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Napoli come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.

ARTICOLO 23 – PRIVACY

23.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 24 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO

24.1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, sebbene qui non

materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica dell'Appaltatore;
- c) D.U.V.R.I.
- d) Tempari, cataloghi e listini (credenziali di accesso ai siti);
- e) Allegati Elenchi automezzi 1,2,3,4,5,6.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo complesso.

25.2 Il presente accordo quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

25.3 Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

25.4 Oltre a quanto previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto e appalti pubblici, e, in particolare:

- a. il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- b. il Codice civile e leggi collegate;
- c. il d. lgs. 81/2008;
- d. la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"));
- e. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell'Amministrazione digitale);
- f. il d. lgs. 152/06.

25.5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente accordo quadro e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

25.6 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia al D.lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore